

Considerazioni in merito al quadro normativo relativo Alla presenza dell'orso bruno (*ursus arctos*) nella realta' alpina

CONSIDERATIONS ON THE FRAMEWORK FOR THE PRESENCE OF BROWN BEAR (*URSUS ARCTOS*) IN THE ALPS

*Luca Pellicoli * Davide Brumana ***

** Medico Veterinario, Ph.D.*

*** Dr. in giurisprudenza, master diritto ambiente*

Riassunto

Viene preso in considerazione il ritorno dell'orso (*Ursus arctos*) nell'arco alpino trattando il risvolto sia naturalistico sia normativo.

Abstract

In this article is taken into account the return of the bear (*Ursus arctos*) in the Alps treating the flap is naturalistic and regulatory

Parole chiave orso Alpi norma

Keywords bear Alps law

1-INTRODUZIONE

In ambito faunistico, il ritorno dei grandi predatori naturali sulle Alpi è una tema attuale e di particolare interesse sotto il profilo naturalistico. Relativamente alla popolazione di orso bruno (*Ursus arctos*) va considerato che, sulle Alpi, agli inizi degli anni 90' la situazione demografica relativa alla specie era piuttosto critica. Infatti sull'intero arco alpino erano rimasti solo una piccola popolazione autoctona di 4-5 orsi nell'area Trentina dove l'orso storicamente non è mai del tutto scomparso, e quindi la popolazione era sull'orlo dell'estinzione.

Al fine di evitare questo scenario è stato avviato nel 1999, dalla Provincia autonoma di Trento, il progetto "Life Ursus", finalizzato alla reintroduzione dell'orso bruno sulle Alpi

per evitare la perdita di un'importante specie faunistica che nel corso dei secoli ha caratterizzato la biodiversità delle Alpi. Il progetto ha previsto il rilascio di 10 individui subadulti liberati nel periodo 1999-2002. Attualmente a distanza di oltre 10 anni dall'avvio del progetto la popolazione di orso nell'area Trentina si è consolidata con una presenza stimata di oltre 30 esemplari nell'area centro-orientale delle Alpi.

Per affrontare la gestione e le tematiche che derivano dalla rinnovata presenza dell'orso sulle Alpi è necessario procedere all'inquadramento legislativo in chiave gius-ambientale del caso.

2-LA NORMATIVA

Nel panorama giuridico del continente europeo, ai grandi carnivori, tra cui l'orso, lo

status di specie protetta ai fini della conservazione della biodiversità è garantito dalla direttiva comunitaria Habitat (dir. 92/43/CEE), nonché dalla Convenzione paneuropea di Berna del 1979. In linea generale, gli strumenti legislativi di matrice comunitaria in tema di protezione della fauna selvatica, si prefiggono l'obiettivo del raggiungimento di uno stato di conservazione soddisfacente delle specie animali, vegetali e dei loro habitat, mediante la tutela e il ripristino degli ambienti naturali, in un'ottica di cooperazione sovranazionale di conservazione come peraltro indicato anche nelle linee guida e piani di gestione delle popolazioni di grandi carnivori redatte dalla Direzione Generale Ambiente della Commissione Europea nel 2008 (*Guidelines for population level management plans for large carnivores*).

Ai fini della protezione e della gestione dei grandi carnivori è essenziale considerare, in una specifica prospettiva metagiuridica, la capacità di carico sociale di queste specie, ossia il rapporto tra la consistenza dei grandi predatori e ciò che ogni singolo Stato può potenzialmente sostenere, anche in termini di danni economici causati da queste specie alle attività umane, tra le quali, la zootecnia e le produzioni agricole e forestali.

In tal senso, sia la Convenzione di Berna che la direttiva Habitat, sono caratterizzate da un corpo normativo flessibile che in via eccezionale consente di derogare al rigoroso regime di protezione accordato ai grandi carnivori, quali l'orso e il lupo, al fine di perseguire finalità di tutela delle attività umane legate all'agricoltura e all'allevamento, a condizione che siano puntualmente rispettate le prescrizioni e le condizioni dell'art. 16 della direttiva Habitat, ovvero dell'art. 9 della Convenzione di Berna.

In tema di predatori, si sottolinea a titolo esemplificativo come nella realtà pratica operativa, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, chiamata a pronunciarsi sulla conformità della legislazione di un Paese

membro che autorizzava l'abbattimento del lupo per finalità di tutela dei tradizionali allevamenti del bestiame (renne allo stato selvatico), ha ritenuto non conforme alla direttiva Habitat, la disposizione statale in parola per la mancata dimostrazione dell'idoneità della caccia preventiva al lupo quale azione per prevenire i danni agli allevamenti di renne (cfr. Causa C-342/05, Commissione c. Finlandia, 14.06.2007).

D'altro canto, il caso riportato illustra il paradigma normativo tipico delle richiamate fonti giuridiche sovranazionali che subordina, tenuto conto dello stato di conservazione delle specie interessate, la possibilità di derogare ai divieti di cattura e abbattimento dei grandi predatori per diverse finalità alla dimostrazione da parte di ogni Stato dell'inesistenza di possibili soluzioni "alternative", "soddisfacenti" o "valide", come le recinzioni, dissuasori o cani da guardia, così come osservato dalla Commissione Europea DG Ambiente nel documento orientativo sulla rigorosa protezione delle specie animali di interesse comunitario ricomprese nella Direttiva Habitat, del 2007 (*Guidance document on the strict protection of animal species of Community interest under the Habitats Directive 92/43/EEC*). In particolare, considerato la delicatezza della materia, la violazione degli obblighi contenuti nella direttiva Habitat da parte degli Stati dell'UE, può comportare l'avvio di una procedura d'infrazione da parte della Commissione Europea, con possibili conseguenze, anche di carattere economico, a carico degli stessi Stati.

Sotto il profilo giuridico nazionale, l'orso, ai sensi dell'art. 2 della Legge quadro sull'attività venatoria (L. 157/1992), rientra tra le specie particolarmente protette il cui abbattimento, cattura o detenzione sono sanzionati penalmente (art. 30). Tuttavia, l'art. 19, c. 2, della stessa L. 157/1992, prevede interventi di controllo numerico di esemplari di fauna selvatica per finalità

sostanzialmente analoghe a quelle stabilite dalla direttiva Habitat. Questa possibilità è presa in considerazione dalla norma statale solo come *extrema ratio* (cfr. Cons. Stato, VI, ord. n. 727/07, 6.02.2007), da attuarsi soltanto a seguito della verificata inefficacia dei metodi ecologici, previo parere dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA).

Possibilità, quella dell'abbattimento che in Italia non è mai stata presa in considerazione per prevenire i danni provocati dai grandi carnivori al comparto zootecnico, ma adottata esclusivamente fino ad oggi per il contenimento di alcune specie quali, corvidi, piccioni e nutrie. Perciò, in coerenza con lo stato di conservazione dell'orso sull'arco alpino, nonché con la metodologia giurisprudenziale fin qui chiarita, in relazione alla prevenzione dei danni causati dall'orso agli allevamenti di bestiame, l'unica soluzione giuridicamente percorribile non può che essere la messa in atto di metodi "alternativi" o "ecologici" (recinzioni elettrificate, i dissuasori, i repellenti o cani) descritti anche nel documento tecnico di riferimento rappresentato dal *Piano di Azione Interregionale per la Conservazione dell'Orso Bruno nelle Alpi centro-orientali* (PACOBACE, 2007).

Non da ultimo, il ritorno dell'orso sul territorio Lombardo nel 2008, dal quale mancava da oltre un secolo, ha visto impegnato gli Enti giuridicamente competenti (Provincia, Regione ed Enti gestori di aree protette come da art. 47, L.R. 26/1993 e art. 15, L. 394/1991) all'indennizzo dei danni subiti dalle produzioni agricole e dal connesso comparto zootecnico tradizionale, che si sono trovati ad affrontare una situazione spesso conflittuale tra le diverse componenti sociali portatrici di interessi diversi.

A titolo esemplificativo, in provincia di Bergamo si segnala come il ritorno di un esemplare di orso bruno (JJ5) la cui presenza è stata certificata dal Maggio 2008 alla primavera 2009, ha comportato, per il solo

secondo semestre del 2008, la stima di danni al patrimonio ovino, caprino ed apiario di Euro 11.148,00 che sono stati regolarmente indennizzati. Nonostante quest'ultimi aspetti, il ritorno dell'orso bruno sulle Alpi, se correttamente gestito dagli Enti competenti, rappresenta un elemento di grande fascino sia sotto il profilo naturalistico sia per la capacità di questa specie di caratterizzare in modo importante un'area alpina.

Bibliografia

Disponibile presso l'autore: luca.pellicoli@unimi.it